

Newsalert

Business Unit Wealth Management
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Nella Gazzetta ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (il “DM”) di definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (“RUNTS”).

Il DM costituisce uno snodo fondamentale nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo settore e, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dà l’avvio al processo di implementazione della piattaforma telematica che si concluderà con l’individuazione del termine di operatività del RUNTS da parte dell’Ufficio del Ministero del Lavoro presso cui lo stesso è istituito.

I Finalità e struttura del RUNTS

Il RUNTS risponde all’esigenza di assicurare semplificazione e unitarietà del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore (ETS), superando la molteplicità dei registri regionali e provinciali ad oggi esistenti: nel RUNTS, che è pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica, saranno infatti iscritti tutti gli ETS.

In particolare, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (di seguito, il “Codice”), il RUNTS si comporrà delle seguenti sezioni:

- a) organizzazioni di volontariato (ODV);

CHIOMENTI

- b) associazioni di promozione sociale (APS);
- c) enti filantropici;
- d) imprese sociali, comprese le cooperative sociali; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese;
- e) reti associative;
- f) società di mutuo soccorso;
- g) altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli ETS diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f).

L'iscrizione nel RUNTS avrà effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ETS in generale, così come delle qualifiche particolari di ODV, APS, ente filantropico, società di mutuo soccorso, rete associativa e rete associativa nazionale, e costituirà presupposto fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali collegati a tali qualifiche. Per gli enti che richiederanno di essere iscritti al RUNTS l'iscrizione avrà anche effetto costitutivo della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice.

La competenza in relazione alla generalità degli ETS spetterà agli Uffici regionali o provinciali sul cui territorio l'ente ha sede legale, ad eccezione delle reti associative, per le quali sarà sempre competente l'Ufficio statale del RUNTS, e delle imprese sociali, la cui competenza spetta al Registro imprese.

II

L'iscrizione e la cancellazione dal RUNTS

Il DM disciplina in modo distinto il procedimento di iscrizione al RUNTS per gli enti non dotati di personalità giuridica (articoli 8 e 9) e quelli dotati di personalità giuridica (articoli da 16 a 19).

Con riferimento a questi ultimi, spetta infatti al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, verificare il possesso dei requisiti e depositare i documenti richiesti presso l'Ufficio del RUNTS competente.

Il DM indica anche i documenti e le informazioni che gli ETS dovranno fornire in via obbligatoria al momento dell'iscrizione, tra cui lo statuto, che deve essere registrato presso l'Agenzia delle entrate.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del Codice, in conformità al modello standard tipizzato predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine di sessanta giorni previsto per la durata del procedimento di iscrizione è ridotto a trenta giorni.



CHIOMENTI

Nel caso in cui allo scadere dei termini procedurali non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accolta. Nel caso di diniego all'iscrizione nel Registro è ammesso ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Nel RUNTS, inoltre, devono essere iscritte entro trenta giorni tutte le vicende più rilevanti dell'ente (*i.e.*, il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento; le scritture contabili e i bilanci, entro il 30 giugno di ogni anno).

Qualora l'ETS non adempia all'aggiornamento delle informazioni o al deposito degli atti nei termini previsti, il DM prevede una sanzione pecuniaria per gli amministratori; il perdurante inadempimento a seguito della diffida ad adempiere da parte dell'Ufficio del RUNTS competente determina la cancellazione dell'ente.

Con riferimento a quest'ultima, oltre all'ipotesi poc'anzi richiamata, questa può avvenire a seguito (i) della presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS; (ii) del deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria; (iii) dell'acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui derivi una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS; (iv) dell'accertamento della carenza o del venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS.

Qualora dopo la cancellazione dal RUNTS l'ente intenda continuare ad operare ai sensi del codice civile, è tenuto a devolvere il proprio patrimonio limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al Registro unico. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

III

Popolazione iniziale del RUNTS

A partire dall'entrata in vigore del DM, l'Ufficio del Ministero del Lavoro presso cui è istituito il RUNTS individuerà il termine di operatività del registro, a partire dal quale inizierà la trasmigrazione dei dati degli enti iscritti nei registri delle ODV e delle ASP, i quali saranno i primi ad essere chiamati in causa e il cui trasferimento dei dati avverrà automaticamente.



CHIOMENTI

A seguito del trasferimento dei dati, gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS effettueranno le verifiche circa la completezza delle informazioni e l'esistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, alle quali potranno seguire apposite richieste integrative.

Quanto alle Onlus, dato che la riforma del Terzo settore ha abrogato la relativa qualifica, a partire dalla data di pubblicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'elenco delle Onlus iscritte all'Anagrafe unica alla data antecedente al termine di operatività del RUNTS, dovranno presentare una autonoma domanda di iscrizione, individuando la sezione più adatta del RUNTS in cui collocarsi.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.

